



IL RETTORE

- VISTA la Legge 4 novembre 2010 n. 183, e in particolare l'art. 21;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca emanato con D.R. prot. n. 0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. prot. n. 0010332/15 del 3 marzo 2015, in particolare l'art. 21;
- VISTO lo Stralcio del Regolamento Generale di Ateneo relativo alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con D.R. prot. n. 0025456/13 del 13/09/2013 e s. m.;
- VISTO il D.R. prot. n. 0015151/2014 del 29/04/2014 di costituzione del Comitato Unico di Garanzia;
- VISTA la delibera adottata dal Senato accademico dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca nella seduta del 25 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia;

DECRETA

ART. I – E' emanato il seguente:

Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Compiti e funzioni

Art. 3 – Norme di funzionamento

Art. 4 – Dimissioni dei componenti

Art. 5 – Risorse e strumenti

Art. 6 – Approvazione e modifica del Regolamento di funzionamento

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, d'ora in avanti CUG o Comitato, istituito ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), della Legge 183/2010 e dell'art. 21 dello Statuto di Ateneo.

2. Il CUG opera per promuovere e tutelare le pari opportunità, il benessere lavorativo e la tutela antidiscriminatoria di tutto il personale dell'Ateneo, compreso il personale non strutturato, in continuità con le attività svolte dai preesistenti Comitato per le pari opportunità e Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.

Art. 2 – Compiti e funzioni

1. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con le Consigliere o i Consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Nello svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi, inoltre, dei servizi dell'Ateneo dedicati alla promozione del benessere lavorativo.
2. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, dell'insegnamento e dell'apprendimento, promuovendo, in continuità con l'esperienza e l'attività del Comitato Pari Opportunità, la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità, anche attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico, formativo e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva eguaglianza per il genere sottorappresentato.
3. Il CUG garantisce che l'Università adotti un'organizzazione idonea a favorire la conciliazione fra vita e lavoro tanto del personale docente e tecnico - amministrativo quanto di studenti e studentesse, uomini e donne.
4. Assicura altresì un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere.
5. Garantisce la prevenzione e rimozione di ogni forma di violenza morale o psichica nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse, degli studenti e di tutti gli appartenenti alla comunità universitaria.
6. Il CUG redige entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attività svolta, riferita all'anno precedente, che è trasmessa all'Amministrazione e agli organismi di rappresentanza sindacale dell'Ateneo.

Art. 3 – Norme di funzionamento

1. Il CUG si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno, mediante convocazione comunicata con preavviso di almeno otto giorni lavorativi. Il CUG può essere convocato in via straordinaria su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
2. La convocazione deve contenere giorno, ora, luogo e l'indicazione dell'ordine del giorno. Di norma alla convocazione è allegata la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
3. Alle riunioni partecipano il Presidente e i componenti effettivi. Il componente supplente partecipa alla riunione qualora il corrispondente componente effettivo sia assente.
4. Le sedute sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
5. Ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo, i rappresentanti degli studenti hanno voto limitato alle materie inerenti l'erogazione dei servizi agli studenti nell'ambito delle competenze del CUG.

6. La verbalizzazione della seduta è a cura del Segretario. I verbali delle sedute, di norma approvati nella seduta successiva, firmati dal Presidente e dal Segretario e repertoriati, vengono inviati anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
7. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente e ai Componenti supplenti della propria categoria. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. In caso di decadenza, il Presidente ne dà immediata comunicazione scritta al Rettore.
8. Su invito del Presidente o su richiesta di uno o più Componenti, alle sedute del CUG possono intervenire anche persone esterne all'Ateneo o con specifiche competenze professionali scelte tra il personale dell'Ateneo, le quali partecipano alle sedute a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Art. 4 – Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente, che ne dà comunicazione al Rettore per consentirne la sostituzione. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.
2. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e al Rettore.

Art. 5 – Risorse e strumenti

1. L'Ateneo mette a disposizione del Comitato una sede, nonché il personale, le attrezzature e gli strumenti necessari al suo funzionamento.
2. Al CUG sono assegnate annualmente le risorse economiche finalizzate alla realizzazione di compiti, funzioni, servizi e ogni altra attività rientrante nell'ambito delle sue competenze.
3. Il Comitato può avvalersi anche di finanziamenti esterni erogati da bandi dell'Unione Europea, dallo Stato o da altri organismi pubblici e privati.

Art. 6 – Approvazione e modifica del Regolamento di funzionamento

1. Il presente Regolamento, adottato dal CUG, approvato dal Senato accademico ed emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore all'atto della sua emanazione.
2. Il CUG può proporre le modifiche del presente Regolamento con delibera adottata con la maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche al regolamento sono approvate dal Senato accademico ed emanate con Decreto del Rettore.

ART. II – Le disposizioni emanate con il presente Decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui sono pubblicate all'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Rif. MCM/CB/EM/PS



Prof. Maria Cristina Messa
Messa